FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Augusto De Luca, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione del sig. Nicola Terra si è riunita il giorno 5 giugno 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

6677

(200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PAPONETTI (all'epoca dei fatti calciatore Pescara Calcio attualmente tesserato Giulianova Calcio Srl), GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore Potenza Sport Club Srl), PASQUALE GIUZIO (dirigente accompagnatore nonché delegato Potenza Sport Club) E DELLA SOCIETA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 2125/188pf07-08/SP/en del 15.1.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- 1) Il calciatore Luca Paponetti, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Pescara Calcio, ed attualmente tesserato per la società Giulianova Calcio Srl;
- 2) Il sig. Giuseppe Postiglione, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della società Potenza Sport Club Srl;
- 3) Il sig. Pasquale Giuzio, Dirigente accompagnatore, della società Potenza Sport Club Srl;
- 4) Il Potenza Sport Club Srl; per rispondere:
- i primi tre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del CGS e per la violazione del disposto di cui all'art. 40/4 delle NOIF;
- la Società, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

Il difensore dei deferiti Postiglione Giuseppe e soc. Potenza Sport Club ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento dei suoi rappresentati o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo.

All'udienza del 5/6/08 il rappresentante della Procura ha richiesto le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per il Postiglione,mesi sei di inibizione per il Giuzio, mesi 4 di squalifica per il Paponetti e € 2.000,00 per la soc. Potenza Sport Club.

I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, una sanzione contenuta nel minimo.

Sulla base dell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale, deve ritenersi provato che il calciatore Luca Paponetti abbia violato l'art. 40/4 delle NOIF, che non consente il tesseramento contemporaneo per più società, tesserandosi con il Potenza, nonostante il precedente tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008 sottoscritto in data 9/8/2007 con il Pescara, che in data 18.8.2007 aveva avuto dalla Lega Professionisti di Serie C il visto di esecutività.

Nel contempo il Potenza S.C. risulta avere avviato la trattativa con il Paponetti nonostante fosse a conoscenza che lo stesso calciatore avesse già firmato il rinnovo del tesseramento con il Pescara Calcio e, comunque, senza effettuare adeguati accertamenti in ordine a tale

circostanza. In particolare il Potenza SC, ha operato senza prima accertarsi presso la Lega Professionisti di Serie C, se il precedente tesseramento del Paponetti con il Pescara Calcio, sottoscritto in data 9.8.2007 avesse ricevuto il visto di esecutività e, comunque, senza preoccuparsi minimamente dello status del calciatore.

La presenza fisica del Presidente Postiglione alle trattative intercorse con il Paponetti appare provata dalle concordi dichiarazioni del calciatore e dal suo agente "di fatto" Di Campli. In ogni caso la presenza o l'assenza del Postiglione al momento della conclusione delle trattative non ha rilevanza in quanto, il Presidente, per sua stessa ammissione (vedi dichiarazioni rese alla procura Federale) era certamente al corrente dei contatti tra la società ed il Paponetti ed avrebbe dovuto comunque usare la massima diligenza nei controlli sulla situazione del calciatore, anche alla luce della carica federale ricoperta. Pertanto la responsabilità del Postiglione appare accertata quanto meno a titolo di colpa. Analoghe valutazioni valgono per il Giuzio che ha sottoscritto gli atti nella sua qualità di delegato.

I fatti contestati realizzano la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del CGS, e dell'art. 40/4 delle NOIF, da parte del calciatore Paponetti, dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante del Potenza SC Srl, sig. Postiglione e del Dirigente del Potenza SC Srl, sig. Giuzio.

I precedenti giurisprudenziali della CGF citati nella memoria difensiva del Postiglione e del Potenza, non hanno alcuna attinenza con la presente fattispecie, riguardando fatti e circostanze del tutto diverse.

Inoltre. al calciatore Paponetti si deve addebitare una ulteriore antiregolamentare, anche essa in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui all'art. 1 CGS, consistita nell'essersi avvalso, in occasione della trattativa svoltasi in data 20.8.2007 presso lo Stadio di Potenza, dell'agente FIFA Donato Di Campli, nonostante in tale data il Paponetti fosse ancora legato, con vincolo di mandato, all'agente FIFA avv. Fernando Arbotti (tale ultimo mandato, risulta essere stato revocato dal Paponetti solo il giorno 21.8.2007, per poi essere nuovamente rinnovato in data 27.8.2007 allo stesso Arbotti).

Della condotta tenuta dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante e dal dirigente del Potenza calcio deve essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, anche la stessa società Potenza Calcio, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del nuovo CGS.

Sanzioni congrue per i fatti così come accertati appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a Postiglione Giuseppe, mesi due di inibizione a Giuzio Pasquale, mesi quattro di squalifica a Paponetti Luca ed € 2.000,00 (duemila/00) alla soc. Potenza Sport Club Srl.

(114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO SILVESTRINI (Presidente pro-tempore Perugia Calcio SpA), ROBERTO PASSERI (Presidente pro-tempore ASD Ponte Felcino) E DELLE SOCIETA' PERUGIA CALCIO SpA E ASD PONTE FELCINO (nota n. 1671/110pf06-07/SP/ma del 13.12.2007

Visti gli atti :

Letto il deferimento disposto in data 13 dicembre 2007 dal Procuratore Federale nei confronti:

- 1) sig. Vincenzo Silvestrini, Presidente pro tempore del Perugia Calcio SpA;
- 2) sig. Roberto Passeri, Presidente pro tempore dell' ASD Ponte Felcino;
- 3) Perugia Calcio SpA;
- 4) ASD Ponte Felcino;

per rispondere:

i primi due, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'art. 96 delle NOIF; la società Perugia Calcio SpA e l'ASD Ponte Felcino, entrambe della violazione di cui all'art. 2, comma 4, del CGS, per i comportamenti ascritti ai rispettivi Presidenti.

Esaminata la memoria difensiva del 30 maggio 2008 , fatta pervenire nei termini dal Perugia Calcio e dal sig. Vincenzo Silvestrini ; ascoltato il difensore delle parti di cui alla suddetta memoria difensiva ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per il Silvestrini e per il Passeri ed ammenda di €50.000,00 per il Perugia Calcio SpA ed €5.000,00 per la ASD Ponte Felcino.

Le indagini esperite dall'Ufficio competente sono risultate pienamente soddisfacenti sotto ogni aspetto e vanno condivise in toto.

La vicenda in questione, nasce da una richiesta di accertamento presentata presso gli Organi competenti della FIGC dal Presidente dell'AS Perugia Giovane, con la quale denunciava l'esistenza di un accordo non consentito tra le società Perugia Calcio e Pontefelcino, al fine di porre in essere dei tesseramenti fittizi tra loro.

In effetti, tale comportamento, emergeva prima da una telefonata (cfr trascrizione in atti) intercorsa tra il Presidente della Perugia Giovane sig. Dominici (presentatosi come sig Leonardi dell'Ascoli Calcio) e il Passeri (presidente Ponte Felcino) nel corso della quale quest'ultimo ha ammesso l'esistenza di un accordo con il Perugia Calcio in relazione al tesseramento di alcuni giovani calciatori al fine di aggirare la normativa sui premi di preparazione.

Ulteriore prova inconfutabile di riscontro, emerge dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Roberto Passeri innanzi all' Ufficio Indagini in data 22 gennaio 2007 dove afferma "l'operazione di tesseramento dei giovani del 1991 (n° 7) fu organizzata dal sig. Oliovecchio (tesserato per il Perugia Calcio); lo stesso mi specificò il motivo del tesseramento con l'ASD Pontefelcino solamente dopo la firma dei moduli federali, quando ormai non potevo più tirarmi indietro. A quel punto accettai di trasferire i ragazzi in prestito al Perugia Calcio SpA così da consentire alla società professionistica di evitare il pagamento del premio di preparazione. Per quanto concerne, invece, il tesseramento dei 10 giovani nati nel 1992, avvenuto nel mese di agosto del 2006, lo stesso fu concordato telefonicamente con il sig. Oliovecchio".

Pertanto, la condotta posta in essere dal sig. Oliovecchio, non può ritenersi personale, occasionale e volta unicamente a tenere unito un gruppo di ragazzi amici, anche nei rapporti extra sportivi, dei quali faceva parte anche il proprio figlio Jacopo; infatti ad un'attenta analisi di quanto accertato dall'Ufficio Indagini, appare del tutto evidente la reiterazione del sistema adottato per eludere il pagamento dei premi di preparazione anche nei confronti dei 10 calciatori nati nel 1992, anch'essi tesserati con il medesimo sistema per il Perugia Calcio.

In merito all'assunto difensivo in relazione alla delibera della Commissione Disciplinare c/o LNP, CU n° 92 del 7 ottobre 2004, si deve precisare che i fatti e le modalità sono di natura completamente diversi da quelli oggetto del presente procedimento. In special modo all'esito delle minuziose indagini svolte, non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie tali da poter escludere la responsabilità sia del sig. Vincenzo Silvestrini e sia della Società dallo stesso legalmente rappresentata all'epoca dei fatti.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato ed accertato, appare del tutto pacifica la violazione delle norme meglio indicate in epigrafe da parte dei soggetti deferiti, ritenendosi

altresì congrua la richiesta esperita dalla Procura Federale, quantificata in € 50.000,00 in danno del Perugia Calcio SpA, che così facendo ha ottenuto un vantaggio economico rilevante, tenuto conto che il parametro federale previsto dall'art. 96 NOIF tra la Società Perugia Giovane e l'ASD Ponte Felcino equivale ad € 900,00 pro calciatore, mentre quello tra la Perugia Giovane e la Perugia Calcio SpA è pari ad € 9.000,00 pro calciatore.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge l'inibizione per mesi sei ai sig.ri Vincenzo Silvestrini e Roberto Passeri, nonché l'ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Società Perugia Calcio SpA ed € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società ASD Ponte Felcino.

Il Presidente della CDN Dott. Sabino Luce

6677

Pubblicato in Roma il 6 giugno 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete